

I Circoli Privati

Sorvegliabilità dei locali di somministrazione

L'art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 stabilisce che l'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. Il comma 8, lettera c) del citato art. 64 inoltre prevede la decadenza dell'autorizzazione quando viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, salvo che il titolare, espressamente diffidato dall'amministrazione competente, non ripristini entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.

Da queste disposizioni appare evidente l'importanza che il legislatore riserva alla sorvegliabilità dei locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto la sorvegliabilità:

- ✘ è un requisito indispensabile per l'apertura e il trasferimento di sede dell'esercizio e requisito necessario per l'ampliamento della superficie di somministrazione;
- ✘ deve essere verificata anche qualora non sia possibile accertarla in via preventiva in quanto il sindaco deve riservarsi di verificarne la sussistenza qualora l'interessato non sia in possesso dei locali al momento della richiesta di eventuale autorizzazione alla somministrazione;
- ✘ deve sussistere durante l'esercizio dell'attività in quanto, nell'ipotesi che venga meno la rispondenza dei locali a questo requisito, è prevista la decadenza del titolo abilitativo, salvo possibilità di ripristino concessa dall'amministrazione comunale competente.

I criteri di sorvegliabilità sono stati individuati dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, che li ha così suddivisi:

A) sorvegliabilità esterna :

- ✘ i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
- ✘ le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- ✘ in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- ✘ in caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

B) caratteristiche delle vie di accesso :

- ✘ nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- ✘ la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

C) sorvegliabilità interna :

- ✘ le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;

- ✘ gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
- ✘ in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

D) sorvegliabilità interna nei circoli privati con somministrazione :

- ✘ i locali dei circoli privati (o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande) devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo;
- ✘ detti locali non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- ✘ all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
- ✘ Il decreto n. 564/92, modificato dal d.m. n. 534/94 prevede anche disposizioni transitorie per i locali per i quali era già autorizzata, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (27 febbraio 1993), la somministrazione di alimenti e/o bevande, ed in particolare :
- ✘ i locali già autorizzati alla somministrazione alla data del 27 febbraio 1993 dovevano essere resi conformi entro il 31 ottobre 1994 alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto relativamente alle caratteristiche delle vie d'accesso e alla sorvegliabilità interna (vedi sopra ai punti B e C).
- ✘ i circoli privati (o enti) che siano stati autorizzati alla data del 27 febbraio 1993 a somministrare alimenti e/o bevande, entro la data del 31 ottobre 1994, dovevano ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno ;
- ✘ le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data del 27 febbraio 1993, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

Da ultimo si segnala che il Ministero dell'interno con parere n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 2009 ha precisato che l'unica fattispecie per la quale non è applicabile il D.M. n. 564/1992 è quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive, limitatamente però al caso in cui l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva non invece ad un pubblico indiscriminato. A parere del Ministero le finestre, configurabili come accessi secondari, devono essere ostruite ermeticamente al fine di impedire vie di fuga a chi si trovi all'interno del locale. D'altro canto – osserva il Ministero – “gli artt. 86 e segg. del T.U.L.P.S. e le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione pongono una disciplina all'attività di prevenzione di polizia per gli esercizi pubblici, protesa a tutelare le implicazioni che l'esercizio dell'attività stessa ha con l'ordine pubblico da un lato e la sicurezza dei cittadini dall'altro.

La ratio di tali disposizioni per quel che concerne il secondo dei due aspetti sopra citati va ricercata nell'interesse pubblico di tutelare tutti i cittadini che servendosi delle prestazioni dei pubblici esercizi affidano la loro salute e la loro incolumità ai conduttori di questi. Relativamente all'ordine pubblico le disposizioni di pubblica sicurezza tendono invece ad evitare che tali locali divengano abituale ritrovo di persone pregiudicate o sospette. Infatti, la concessione della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. è subordinata all'ottemperanza delle condizioni dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. secondo cui “la licenza può essere rifiutata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”, proprio al fine di consentire che gli agenti e gli ufficiali di P.S. possano in qualsiasi momento controllare i soggetti che si intrattengono all'interno del locale.

E' parimenti noto che la legge 25.8.1991, n. 287 che ha ridisciplinato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'art. 3 impone ai fini del rilascio dell'autorizzazione, che il Sindaco accerti la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.

Consegue, allora, che le non abrogate disposizioni del T.U.L.P.S. e del Regolamento di esecuzione sopra richiamate (art. 86 T.U.L.P.S. e 153 del Regolamento di esecuzione), riferite agli esercizi pubblici e non espressamente abrogate dalla legge n.287/1991, vanno integrate con la disposizione di cui all'art. 3 della stessa legge e con i contenuti dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Interno (D.M. 17.12.1992, n. 564 e D.M. 5.8.1996, n. 534) che appunto pongono particolari prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande.”

Sorvegliabilità dei locali di somministrazione

ILLECITO: esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564/92 in quanto il locale aveva accesso diretto dalla via pubblica sulla quale apposta insegna ne pubblicizzata l'attività esercitata all'interno

NORMA VIOLATA: art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: n.n. (*)

SANZIONE PECUNIARIA: n.n. (*)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: n.n. (*)

SANZIONE ACCESSORIA: decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo alla somministrazione - prevista dall'art. 64, comma 8, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; in tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali

AUTORITA' COMPETENTE: sindaco

ATTI DA REDIGERE:

- × verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità
- × nota informativa al dirigente ufficio commercio

NOTE OPERATIVE:

(*) All'esercizio dell'attività di somministrazione senza rispettare i criteri di sorvegliabilità non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 287/91, in quanto il legislatore non ha istituito un obbligo diretto a carico dell'esercente l'attività ma un obbligo a carico del sindaco, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità al momento del rilascio dell'autorizzazione e procedere, ai sensi dell'art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010 alla decadenza della stessa quando viene meno la rispondenza dei locali ai detti requisiti.

Il Caso

Durante un controllo di polizia commerciale verificate che un circolo privato, con somministrazione di alimenti e bevande riservata solo ai soci, espone all'esterno del locali un'insegna che pubblicizza l'attività di somministrazione. Redigete gli atti relativi.

Individuazione della procedura

I^ Violazione	
Illecito:	quale presidente del Circolo _____ esercitava l'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci del circolo senza rispettare i criteri di sorvegliabilità, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564/92, in quanto all'esterno del locali è apposta un'insegna che pubblicizza l'attività di somministrazione
Norma violata:	art. 64 , comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564
Sanzione pecuniaria:	n.n.
Pagamento in misura ridotta:	n.n.
Devoluzione dei proventi:	n.n.
Sanzione accessoria:	decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione - art. 64, comma 8, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Autorità competente:	sindaco
Procedura:	amministrativa
Atti da redigere:	<ul style="list-style-type: none">✘ verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità✘ nota informativa al dirigente ufficio commercio

COMUNE DI _____
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n. _____
del _____

Al Sig. _____

OGGETTO: Nota informativa in merito a _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
noi sottoscritti _____ in merito a quanto indicato in
oggetto, riferiamo quanto segue : _____

Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto di competenza.

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____

Gli accertatori

Verbale di Ispezione di esercizio per attività di somministrazione per sorvegliabilità

COMUNE DI _____
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n. _____
del _____

VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PER SORVEGLIABILITA'
(D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in
località _____ via _____ n. _____ Comune di _____ Provincia
di _____ noi sottoscritti _____ abbiamo eseguito ispezione di un
esercizio pubblico per il seguente motivo: controllo dei criteri di sorvegliabilità.

Durante l'ispezione eseguita alla presenza del sig. : _____ nato a
_____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____
identificato con _____ n. _____ rilasciata da _____ in data
_____ in qualità di _____, abbiamo rilevato quanto segue:

Ubicazione: Località _____ via _____ n. _____

Denominazione dell'esercizio pubblico: " _____ "

Titolare dell'esercizio pubblico: Sig. _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in via _____ n. _____.

Requisito professionale : _____

Autorizzazione / SCIA : _____ :

Giorno di chiusura: _____

Orario dell'esercizio: _____

Registrazione Sanitaria: _____

Corso Alimentaristi: _____

Altre autorizzazioni rilasciate: _____

CRITERI SORVEGLIABILITA'

Sorvegliabilità esterna (art. 2 d.m. n. 562/92):

Vie d'accesso e d'uscita: _____

Accesso da luogo pubblico: _____

Accesso ad abitazioni private: _____

Visibilità accesso per locali seminterrati: _____

Visibilità esterna per locali sopraelevati: _____

Caratteristiche delle vie di accesso (art. 2 d.m. n. 562/92):

Impedimenti all'ingresso o all'uscita: _____

Apertura all'esterno porte di accesso: _____

Sorvegliabilità interna (art.3 d.m. 562/92):

Accessibilità immediata locali interni: _____

Individuabilità locali interni non aperti al pubblico: _____

Identificabilità accessi a vani interni: _____

Identificabilità vie d'uscita: _____

Circoli privati - Enti (art. 4 d.m. 562/92):

Ubicazione all'interno della struttura adibita a sede: _____

Accesso dall'esterno: _____

Apposizione targhe, insegne o altre indicazioni all'esterno della struttura: _____

All'interno dell'esercizio era presente il titolare sig. _____, proprietario dei locali al quale è stata contestata violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 287/91, e all'art. _____ del d.m. n. 564/92 per esercizio di attività di somministrazione in locali non rispondenti ai criteri di sorvegliabilità in quanto _____.

Il sig. _____ è stato reso edotto che la non rispondenza dei locali di somministrazione ai criteri di sorvegliabilità comporta la revoca dell'autorizzazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall'intervenuto e dai verbalizzanti.

Chiuso alle ore _____ del _____

L'Intervenuto

I Verbalizzanti
